

1. Le strutture patrimoniali private

Introduzione

Con la promulgazione della nuova legge in materia fiscale è stato abrogato il regime della tassazione privilegiata delle società holding e di sede (le c.d. «imposte speciali sulle società») per consentire la compatibilità a livello internazionale – e più segnatamente la conformità al diritto europeo – del sistema tributario del Principato del Liechtenstein. Poiché anche altri Paesi UE adottano – conformemente alle disposizioni comunitarie – speciali regimi fiscali per le società a patrimonio privato che non esercitano attività economicamente rilevanti, il Principato del Liechtenstein ha deciso di introdurre nel nuovo sistema tributario il concetto della struttura patrimoniale privata (nel prosieguo denominata per brevità «SPP»), le cui caratteristiche principali verranno enucleate qui di seguito.

Requisiti

Sono considerate SPP tutte le persone giuridiche, le quali – nel perseguimento del proprio scopo sociale – espletano esclusivamente attività gestionali relativamente a patrimoni privati **non svolgendo alcuna attività economicamente rilevante**. Oltre al requisito che prevede l'assenza di esercizio di attività economicamente rilevanti, affinché a una persona giuridica possa essere attribuita la qualifica di SPP, la legge prescrive essenzialmente il soddisfacimento delle ulteriori condizioni di seguito elencate:

1. le azioni o le quote di partecipazione della persona giuridica non devono essere oggetto di pubblica sottoscrizione né negoziate presso una borsa valori;
2. la persona giuridica non deve operare a favore della raccolta di soci, azionisti o investitori né ottenere, da questi o da altri soggetti terzi, compensi o rimborsi per lo svolgimento delle proprie attività non economicamente rilevanti;
3. la partecipazione alla persona giuridica e/o il beneficio da essa derivante devono essere riservati esclusivamente a persone fisiche e a SPP ossia a intermediari operanti per conto di queste ultime;
4. dallo statuto deve evincersi l'assoggettamento della persona giuridica alle limitazioni previste per le SPP.

Dietro apposita richiesta – da presentare all'atto della costituzione della persona giuridica o con un termine di tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno fiscale – l'amministrazione fiscale del Principato del Liechtenstein provvederà, previa conformità a tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa, a concedere lo status di SPP. L'amministrazione fiscale è inoltre preposta alla verifica del mantenimento dei predetti requisiti di qualifica. Qualsiasi variazione di carattere essenziale, quale ad esempio una variazione dell'attività operativa, deve essere comunicata all'amministrazione fiscale entro un termine massimo di sei mesi a decorrere dalla chiusura dell'anno fiscale.

La nozione di «attività economicamente rilevante»

In linea generale è possibile affermare che l'acquisto, il possesso, la gestione e l'alienazione di **valori patrimoniali** non costituiscono in particolare attività economicamente rilevanti, purché tali attività vengano espletate unicamente nell'ambito di un esercizio della proprietà e non nel contesto di negoziazioni attive svolte su base regolare.

Tra i valori patrimoniali si annoverano altresì:

- **le liquidità e i depositi bancari;**
- **le pietre e i metalli preziosi o gli oggetti d'arte;**
- **gli strumenti finanziari** di cui all'Art. 4, primo comma, lettera g della Legge del Principato del Liechtenstein in materia di gestione patrimoniale (Vermögensverwaltungsgesetz, VVG), quali ad esempio i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario.

Qualora la SPP si serva di un gestore patrimoniale esterno e indipendente dal punto di vista decisionale, l'acquisto, il possesso, la gestione e l'alienazione di tali valori patrimoniali sono tuttavia possibili anche se esulanti dall'ambito del mero esercizio della proprietà.

Partecipazioni

In linea di massima, alle strutture patrimoniali private è consentito detenere partecipazioni in altre società. A tale proposito è tuttavia necessario tenere presente il divieto di esercizio di qualsiasi attività economicamente rilevante diretta o indiretta. Ciò significa che alla SPP non è fatta facoltà di espletare attività

economicamente rilevanti di alcun tipo né in prima persona né mediante persone giuridiche dalla medesima controllate in modo operativo. Né la SPP né i suoi soci o beneficiari potranno pertanto esercitare un'influenza sulla gestione di società di partecipazione operanti a livello economico, qualora tale influenza esuli dal mero esercizio dei diritti sociali (quali, ad es., i diritti di azionista).

Erogazione di prestiti

Non sono compatibili con lo status di SPP le attività di erogazione di prestiti, ad eccezione dei prestiti infruttiferi garantiti a soci o beneficiari.

Immobili

La cessione a titolo gratuito di **immobili** a favore di soci o beneficiari non costituisce – analogamente all'impiego di immobili per uso privato – alcuna attività economicamente rilevante. Parimenti alla cessione a titolo gratuito a soggetti terzi, anche la locazione di immobili non è consentita. Inoltre, alla SPP non è fatta facoltà di assumere in proprio delibere sull'acquisto di immobili. Resta tuttavia possibile il conferimento (la destinazione) di immobili da parte di soci o beneficiari, nonché l'acquisto di determinati immobili per il quale i soci o i beneficiari abbiano provveduto a conferire in precedenza l'importo esatto.

Regime fiscale

Le figure di imposizione diretta possono essere così individuate.

Tassa di emissione/Tassa di costituzione

In linea di principio, le persone giuridiche il cui capitale è suddiviso in quote o in azioni (per es., le società anonime o le società per azioni) sono soggette alla c.d. «tassa di emissione» ai sensi della Legge federale svizzera sulle tasse di bollo (in virtù del Trattato di unione doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein del 1923, infatti, si applicano nel Liechtenstein le norme svizzere relative alle tasse di bollo, che ricomprendono anche la tassa di emissione). Tale tassa sopraggiunge altresì all'atto della costituzione nonché in caso di aumenti di capitale. La tassa di emissione ammonta all'1%: ai fini del calcolo si assume l'importo che la persona giuridica raccoglie per la sottoscrizione, con una soglia minima pari comunque al valore nominale. È prevista un'esenzione dalla corresponsione della tassa di emissione (franchigia) qualora le prestazioni non eccedano complessivamente l'importo di CHF 1'000'000.–.

Nel caso in cui non si applichi alcuna tassa di emissione, all'atto della fondazione o della costituzione di persone fisiche, in caso di aumento di capitale nonché in caso di trasferimento della sede all'interno del territorio del Principato viene imposta una tassa di costituzione pari all'1% del capitale, con una franchigia di CHF 1'000'000.–. La tassa di costituzione è ridotta rispettiva-

mente allo 0,5% per il capitale eccedente i CHF 5'000'000.– e allo 0,3% per il capitale eccedente i CHF 10'000'000.–. La tassa viene calcolata sul capitale indicato all'interno dello statuto.

Per le fondazioni vige un regime specifico: la tassa di costituzione è ridotta allo 0,2%, con un importo minimo di imposta pari in ogni caso a CHF 200.–.

Imposta sugli utili

Le persone giuridiche cui è stato concesso lo status di SPP sono unicamente soggette al pagamento di una imposta minima sugli utili per una ragione di CHF 1'200.– e sono al contempo esentate dalla corresponsione della regolare imposta sugli utili.

Imposta sugli utili immobiliari

L'imposta sugli utili immobiliari colpisce gli utili provenienti da immobili e terreni siti all'interno del Principato del Liechtenstein. Essa si applica quando si sostanzia un'alienazione oppure un evento che – dal punto di vista economico – equivale a un'alienazione. Gli utili da sostanza immobiliare sono generalmente gravati dalla tariffa applicabile alle persone fisiche sole in conformità al disposto dell'Art. 19 della legge in materia fiscale del Principato del Liechtenstein. All'ammontare di imposta così calcolato viene aggiunto un supplemento in ragione del 200%. L'onore fiscale totale massimo relativo agli utili da sostanza immobiliare è fissato al 21%.

Periodo transitorio

Per le imposte speciali sulle società, l'Autorità di vigilanza EFTA ha concesso l'applicazione di un regime transitorio di tre anni a partire dall'entrata in vigore della nuova legge in materia fiscale del Principato del Liechtenstein. Ciò consentirà alle società holding e di sede costituite secondo il vecchio ordinamento di mantenere il proprio status fiscale fino al termine del 2013. Durante il periodo transitorio anche queste società saranno tuttavia soggette al pagamento della tariffa minima pari a CHF 1'200.– annui.

È possibile in ogni caso optare per lo status di SPP già antecedentemente alla scadenza del periodo transitorio.

Osservazioni conclusive

Se sono soddisfatti i requisiti più sopra enucleati, è possibile ottenere lo status di SPP, che conseguentemente può, in tali casi, rivelarsi un interessante strumento ai fini dell'ottimizzazione fiscale. Date le limitazioni connesse allo status di SPP e riguardanti le attività, è tuttavia necessario verificarne il vantaggio nei singoli casi e prendere in considerazione l'applicazione del regime fiscale ordinario previsto per gli utili qualora si intenda eventualmente ricorrere alle normative in materia di doppia imposizione.

2. Le divergenze tra la Liechtenstein Disclosure Facility («LDF») e il trattato internazionale tra Svizzera e Gran Bretagna del 6 ottobre 2011 – Un confronto (aggiornamento)

Lo scorso 6 ottobre 2011 la Svizzera e la Gran Bretagna hanno firmato e pubblicato una convenzione in ambito fiscale relativa al regime giuridico applicabile ai patrimoni pregressi nonché alla introduzione di una imposta liberatoria per i redditi futuri.

Dal mese di agosto 2009 tra la Gran Bretagna e il Principato del Liechtenstein è altresì in vigore una convenzione concernente la disciplina applicabile ai patrimoni pregressi depositati nel Principato e appartenenti a investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna.

Rispetto alla già menzionata convenzione in ambito fiscale conclusa con la Svizzera, la cosiddetta Liechtenstein Disclosure Facility («LDF») prevede un diverso regime di assoggettamento dei patrimoni pregressi appartenenti a investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna. Al fine di rendere al lettore un raffronto tra entrambi i regimi, qui di seguito verranno pertanto brevemente illustrati i termini della nuova convenzione in ambito fiscale siglata tra la Svizzera e la Gran Bretagna nonché della LDF. Oltre a ciò, verranno in aggiunta brevemente enucleati i più recenti sviluppi relativi a entrambi questi accordi.

La convenzione in ambito fiscale tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 6 ottobre 2011

Relativamente ai termini della convenzione in ambito fiscale del 6 ottobre 2011 siglata tra la Svizzera e la Gran Bretagna è possibile affermare che tra i punti salienti dell'accordo rientrano la regolarizzazione dei beni patrimoniali pregressi nonché l'introduzione di una imposta liberatoria sui redditi e sugli utili di capitale futuri.

La regolarizzazione dei patrimoni pregressi viene eseguita in forma anonima mediante un prelievo fiscale forfetario unico. L'onere fiscale derivante da questa imposta *tantum* prevedeva in origine un'aliquota compresa tra il 19% e il 34%. L'imposizione unica riguarda i conti bancari già esistenti alla data del 31 dicembre 2010 e ancora in essere al 31 maggio 2013. Risultano interessate dall'imposta tutte le possibili varianti di attivi bancabili quali valori attuali in contanti, metalli preziosi, valori mobiliari, diritti di opzione e prodotti finanziari strutturati.

Le cassette di sicurezza, i beni immobili o altri beni mobili sono per contro stati esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione del prelievo *tantum*. Con il prelievo vengono a essere regolarizzati gli attuali obblighi fiscali relativi alle pendenze delle imposte sui redditi, sugli utili di capitale, sul valore aggiunto e successorie per quanto concerne i conti interessati. Tuttavia, l'imposizione unica non ricomprende, per esempio, l'imposta sulle società o altre tasse di bollo. Inoltre, ai clienti è fatta facoltà di scegliere tra la regolarizzazione mediante il prelievo unico e la notifica presso l'autorità fiscale britannica «Her Majesty's Revenue & Customs» («HMRC»). La corresponsione dell'imposta *tantum* non garantisce comunque alcuna immunità da eventuali perseguimenti penali.

I titolari di rapporti bancari che decidono di optare per la corresponsione della ritenuta unica, saranno responsabili nei confronti dell'istituto bancario della presenza di sufficienti liquidità per la copertura del pagamento della tassa. Qualora le attività disponibili non si rivelino bastanti, gli istituti di credito potranno concedere ai propri clienti un termine di 8 settimane durante il quale questi ultimi dovranno provvedere al debito rimpinguamento del patrimonio. Una volta decorso tale termine, alle banche è fatta facoltà di procedere alla dichiarazione del conto bancario.

Nell'ambito dell'imposta liberatoria relativa ai proventi e agli utili di capitale futuri, alle banche svizzere è fatto obbligo di eseguire e di versare in forma anonima una ritenuta sui proventi e sugli utili di capitale imponibili complessivi maturati su conti appartenenti a investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna. L'aliquota di tale imposta può risultare compresa – a seconda della natura dei redditi di capitale o d'investimento – tra il 27% e il 48%. L'imposta liberatoria relativa ai proventi da dividendo ammonterà al 40%, mentre quella sugli altri redditi sarà pari al 48%. I redditi di capitale saranno tassati con un'aliquota fiscale del 27%. Anche in questo caso, ai clienti è data la possibilità di optare tra l'applicazione dell'imposta liberatoria e la notifica presso le autorità fiscali britanniche.

Il trattato internazionale tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 6 ottobre 2011 interesserà tutti i valori patrimoniali riconducibili – direttamente o indirettamente – a investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna (per es., anche in virtù di strutture

societarie). I termini dell'accordo si applicheranno pertanto anche a quegli investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna che risultano essere aventi diritto economico di società offshore, fondazioni, trust nonché di altre strutture non esercenti attività commerciali oppure titolari di valori patrimoniali coperti da mantelli assicurativi. Sembra, tuttavia, che i trust con disposizione beneficiaria discrezionale per i quali non sia possibile stabilire con certezza la titolarità economica siano esclusi dal campo di applicazione del trattato internazionale del 6 ottobre 2011.

Nell'ambito del nuovo trattato internazionale del 6 ottobre 2011, la Svizzera si impegna infine a informare la Gran Bretagna in merito alle 10 principali giurisdizioni verso le quali vengono trasferiti dalla Confederazione i beni patrimoniali appartenenti a soggetti fiscalmente residenti in Gran Bretagna.

La HMRC potrà inoltre richiedere presso le autorità svizzere la conferma dell'esistenza di conti bancari in Svizzera intestati a determinati soggetti. Al momento tale richiesta di informazioni è limitata – per i primi tre anni – a 500 richieste annue, ma non sono esclusi eventuali ampliamenti.

Il regime convenuto di regolarizzazione dei patrimoni pregressi non potrà applicarsi alle seguenti categorie:

- soggetti nei confronti dei quali la HMRC stia conducendo indagini alla data del 31 maggio 2013;
- soggetti nei confronti dei quali sono state condotte indagini relative alla sussistenza di patrimoni in Svizzera conclusesi successivamente al 31 dicembre 2002 e che non hanno provveduto a dichiarare tali patrimoni nell'ambito delle indagini condotte;
- soggetti che hanno compilato e/o rilasciato un c.d. «Certificate of Full Disclosure» oppure un c.d. «Statement of Assets and Liabilities»;
- soggetti che hanno già subito una condanna per reati fiscali;
- soggetti che sono già stati contattati nell'ambito di precedenti programmi di notifica (disclosure); oppure
- soggetti che detengono in Svizzera valori patrimoniali provenienti da attività criminose (ad eccezione dei reati fiscali).

Con un apposito protocollo, firmato in data 20 marzo 2012, la Svizzera e la Gran Bretagna hanno provveduto a modificare la convenzione in ambito fiscale già precedentemente alla sua entrata in vigore. Allo stato attuale la convenzione prevede che l'imposta liberatoria relativa ai pagamenti di interessi non venga più applicata qualora abbia operato l'imposta prevista dalle normative UE sulla fiscalità del risparmio (la cosiddetta «euroritenuta») in ragione del 35%. In aggiunta a tale imposta è successivamente richiesto un pagamento liberatorio del 13% sui proventi da interessi.

Una ulteriore novità introdotta nella convenzione in ambito fiscale stabilisce che gli agenti pagatori svizzeri (gli istituti bancari)

congelino i valori patrimoniali interessati dalla convenzione allorché essi apprendano del decesso del titolare del rapporto bancario. Lo sblocco potrà avvenire soltanto qualora si proceda a effettuare una comunicazione alle autorità tributarie britanniche o nel caso in cui al momento del decesso sia stata applicata un'imposta del 40% sui valori patrimoniali. Il pagamento in forma anonima dell'imposta del 40% comporterà tuttavia un onere fiscale più elevato rispetto al caso della notifica e della liquidazione delle imposte di successione in Gran Bretagna. I c.d. «soggetti privati non residenti nel Regno Unito» («non-UK domiciled individuals») non sono in linea di principio tenuti a eseguire alcuna comunicazione né soggiacciono al prelievo fiscale pari al 40%.

L'ultima modifica apportata alla convenzione in ambito fiscale riguarda l'accordo che la Svizzera e la Gran Bretagna hanno raggiunto in merito all'introduzione di una c.d. «clausola della nazione più favorita». In virtù di tale clausola alla Gran Bretagna è fatta facoltà di richiedere un adeguamento dell'entità dell'imposta unica all'entità del pagamento unico previsto dalla convenzione in ambito fiscale siglata tra la Svizzera e la Germania. Poiché tra questi ultimi due Paesi si è già sostanziato un adeguamento in tal senso, è lecito presupporre che verrà rivista anche l'entità dell'ammontare d'imposta unico previsto dalla convenzione firmata tra la Svizzera e la Gran Bretagna. L'aliquota percentuale della nuova imposta unica si attesterà probabilmente tra il 21% e il 41%.

La Liechtenstein Disclosure Facility («LDF»)

In data 11 agosto 2009 i governi del Principato del Liechtenstein e della Gran Bretagna e l'autorità fiscale inglese «Her Majesty's Revenue & Customs» («HMRC») hanno siglato un accordo sullo scambio di informazioni fiscali («TIEA») e una intesa sulla cooperazione in materia fiscale («MoU») nonché firmato una dichiarazione congiunta («Joint Declaration»). Il MoU contempla – altresì – la possibilità di un'apposita notifica informativa, la cosiddetta Liechtenstein Disclosure Facility («LDF»). Il regime previsto dalla LDF trova applicazione a partire dall'1 settembre 2009.

La LDF offre agli investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna l'opportunità di aderire a una speciale forma di disclosure relativamente al Principato del Liechtenstein. Il regime della LDF prevede la regolarizzazione dei valori patrimoniali non soggetti a imposizione a condizioni particolarmente favorevoli. L'adesione alla LDF è riservata alle persone fisiche e giuridiche che – in qualità di investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna – dispongono di un diritto reale relativo a valori patrimoniali pertinenti e non dichiarati detenuti in Liechtenstein. Tra i valori patrimoniali interessati dalla LDF rientrano pertanto i conti bancari o finanziari (portafogli), la società, le associazioni in partenariato, le fondazioni, le Anstalt, i trust, le società fiduciarie

o qualsiasi altra struttura fiduciaria nonché le polizze assicurative, emessi, formati, fondati, incorporati, gestiti o amministrati – attualmente o in passato – nel Principato del Liechtenstein. Tra i valori patrimoniali interessati sono inoltre ricomprese le persone giuridiche che possiedono effetti patrimoniali nel Principato del Liechtenstein oppure che sono state fondate o registrate nel Principato del Liechtenstein o che vengono gestite o amministrare dal Principato del Liechtenstein.

L'adesione al regime previsto dalla LDF è tuttavia valida anche per i soggetti che non possiedono attualmente alcun valore patrimoniale di rilievo per la LDF e che devono, quindi, ancora stabilire nuovi rapporti con intermediari finanziari del Principato. Oltre che ai clienti esistenti, le agevolazioni contenute nella LDF si estendono perciò anche ai futuri clienti degli intermediari finanziari operanti nel Principato del Liechtenstein. La condizione preliminare è rappresentata dal fatto che al momento della notifica sussista già un rapporto pertinente con un intermediario finanziario del Principato.

L'adesione al regime regolato dalla LDF non è consentita ai soggetti che all'atto della firma del MoU risultassero già essere «oggetto di investigazioni» da parte della HMRC nonché ai soggetti che, previo ricevimento di un'apposita comunicazione da un intermediario finanziario del Principato nell'ambito del programma «TACP» (Liechtenstein Taxpayer Assistance and Compliance Program), sapessero o avessero dovuto supporre di essere già oggetto di investigazioni da parte della HMRC. Ciò si applica peraltro anche agli investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna che non dispongono di patrimoni di rilievo nel Principato del Liechtenstein.

In considerazione degli effetti positivi sortiti dalla LDF (fino a oggi circa 2.350 contribuenti britannici si sono infatti avvalsi del regime previsto dalla LDF), lo scorso 7 febbraio 2012 il Principato del Liechtenstein e la Gran Bretagna hanno concordato di prorogare di un ulteriore anno la vigenza della LDF. La proroga, valida fino al 5 aprile 2016, consente ai contribuenti britannici di aderire a condizioni particolarmente vantaggiose alla disclosure dei patrimoni ad oggi non ancora dichiarati e fiscalmente inopponibili in Gran Bretagna.


Comparazione tra la convenzione in ambito fiscale tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 6 ottobre 2011 e la LDF

Il regime previsto dalla LDF siglata tra il Principato del Liechtenstein e la Gran Bretagna offre agli investitori fiscalmente ivi residenti i seguenti vantaggi:

- la sanzione normalmente applicabile ai fini della LDF è pari al 10%;
- l'imposta di successione applicabile ai fini della LDF è altresì limitata al 10%;

- immunità da qualsiasi perseguimento penale;
- sono soggetti a imposta soltanto gli anni fiscali a decorrere dal mese di aprile 1999;
- in caso di errore non colposo il periodo di calcolo per le persone fisiche è ridotto a sei anni fiscali a decorrere dal momento in cui avviene la notifica informativa (disclosure);
- in caso di errore non colposo non è comminata alcuna sanzione;
- in caso di una completa, corretta e volontaria disclosure non si darà seguito ad alcuna investigazione penale, qualora sia possibile garantire la provenienza non illecita o criminale del patrimonio;
- in luogo del calcolo delle singole imposte sussiste la possibilità – per ogni anno fino al mese di aprile 2009 – di optare per l'applicazione di una c.d. composite rate del 40% al reddito dell'investitore. Questa opzione si rivela particolarmente attrattiva laddove siano in gioco più tipologie impositive o in caso di documentazione lacunosa;
- la HMRC è disposta ad accettare proposte congrue per una imposizione in base a soggettività tributarie stimate, qualora non sussistano altre possibilità di calcolo del debito d'imposta. La prassi finora adottata mostra che – in tali casi – l'imposizione fiscale si aggira attorno al 20% e che la HMRC accetta anche proposte inferiori al 20%;
- sussiste la possibilità di avviare il primo contatto con la HMRC in forma anonima mediante l'intermediario finanziario interessato;
- i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla LDF non sono coinvolti nei procedimenti di «pubblica accusa» della HMRC (il c.d. naming and shaming). Viene garantita l'assoluta riservatezza;
- il calcolo delle imposizioni fiscali da corrispondere tiene conto degli importi versati in virtù della normativa UE sulla fiscalità del risparmio («euroritenuta»).

Mentre la LDF garantisce agli investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna l'integrale regolazione di qualsiasi questione fiscale e immunità da azioni penali, la convenzione in ambito fiscale tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 6 ottobre 2011 per la regolarizzazione dei patrimoni pregressi offre unicamente un prelievo fiscale forfettario unico in forma anonima per un'aliquota ricalcolata compresa tra il 21% e il 41% e il pagamento di una successiva imposta liberatoria annua sui redditi di capitale o d'investimento in ragione di un'aliquota variabile tra il 27% e il 48%. La convenzione in ambito fiscale non tocca i valori patrimoniali che sono stati trasferiti dalla Svizzera antecedentemente alle predette date di riferimento. Al contrario di quanto avviene con l'adesione alla LDF, la forma anonima del pagamento del prelievo una tantum e dell'imposta liberatoria non avrà – all'occorrenza – alcun effetto dissuasivo nei confronti della HMRC riguardo a ulteriori attività investigative in merito a questioni finanziarie che afferiscono il contribuente.



Oltre a ciò si può presumere che l'adesione al regime della LDF risulti – in linea di principio – più favorevole rispetto al pagamento del prelievo unico e dell'imposta liberatoria previsti dalla nuova convenzione in ambito fiscale tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 6 ottobre 2011. Come già accennato, la prassi finora adottata mostra che l'imposizione fiscale connessa al regime previsto dalla LDF si aggira attorno al 20%, con punte anche inferiori a tale aliquota.